



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

Copia Conforme

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 31 del 27-05-2010

rif. PRCC - 46 - 2010

Oggetto: Individuazione delle aree del territorio comunale non metanizzate, ai fini dell'applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati come combustibili per riscaldamento

L'anno Duemiladieci il giorno Ventisette del mese di Maggio alle ore 16:00, in Barberino di Mugello, nella residenza comunale, si aduna il Consiglio Comunale nei modi e termini di legge, composto dai seguenti signori:

Presenti	Assenti
ZANIERI CARLO BUCELLI LUCA DEL MAZZA ALEANDRO MICHELINI LUCA STEFANI GIULIA GUERRISI GIOVANNI CIONI RICCARDO BALDINI LEANDRO MAZZERELLI ALESSANDRO PESCHI ALESSANDRO BELLI DANIELE CARPINI ENRICO	SCARPELLI BARBARA MONGATTI GIAMPIERO LASCIALFARI EMILIANO GAETANO MARIA GAMBERINI ORIANA
Totale presenti: 12	Totale assenti: 5

Assessori esterni:

Presenti	Assenti
BERNI BARBARA BENELLI ENRICO MASOTTI ANNALISA MARTINUCCI ANTONELLA	BIANCALANI GIULIANO PIERI BARBARA

Presiede la seduta il Signor Zanieri Carlo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Razzino Grazia.

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori.

Immediatamente Eseguitibile



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente l'oggetto sopraindicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e l'attestazione rilasciata dal Responsabile del Settore Risorse;

PRESO ATTO del verbale n. 3 della Commissione Consiliare n. 2 del 20.5.2010 depositato agli atti presso l'ufficio Segreteria;

UDITA la discussione che di seguito si riporta;

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Benelli il quale illustra fondamenti e contenuti della proposta.

Il consigliere Stefani del gruppo Democratici Riformisti per Barberino fornisce una precisazione in merito al calcolo dei 30 mt. La misura dei trenta metri è stata determinata in quanto oltre questa misura non risulta più un semplice allacciamento alla rete pubblica del metano, ma si tratta di estensione di rete, come comunicato dalla Soc. Toscana Energia.

Il consigliere Peschi del gruppo Partito Rifondazione Comunista, pur condividendo il provvedimento posto in votazione invita la giunta a porre attenzione sulla problematica delle case sparse.

Il Sindaco precisa che, proprio per l'attenzione che l'amministrazione pone alla questione, ha parlato recentemente con Toscana Energia, relativamente alla frazione di Montecarelli impegnando la società ad un prossimo incontro per affrontare tecnicamente la problematica.

Rientra il consigliere Lascialfari. Presenti n. 13

Il Sindaco pone in votazione la proposta.

PRESO ATTO del seguente esito della votazione:

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

VOTI FAVOREVOLI UNANIMI N. 13

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Gestione del Territorio avente l'oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Si procede quindi alla votazione sull'immediata eseguibilità dell'atto approvato.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

PRESO ATTO del seguente esito della votazione:

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

VOTI FAVOREVOLI UNANIMI N. 13

Il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- il Comune di Barberino Di Mugello risulta inserito nella zona climatica “ E “ di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412;

- l'art .8, comma 10, lett.c), della legge 23.12.1998, n. 448 prevedeva, a decorrere dal 1999, una riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (GPL) impiegati come combustibili per riscaldamento nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26.08.1993, n.412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e nei comuni della Regione Sardegna e delle Isole minori;

- con l'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999 n. 488, che ha sostituito la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata Legge n. 448 del 1998, il beneficio della riduzione del costo del gasolio e dei sopraccitati gas di petrolio liquefatti è stato esteso altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati **“nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. n.412/1993”**, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti interessati”, comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

- l'art. 4 – comma 2, primo periodo, del D.L. 30.09.2000, n .268, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1 della L.23.11.2000 n.354, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) dell'art.8, comma 10 della L. n. 448 del 1998, come sostituita dall'art.12, comma 4, della L. n. 488 del 1999, **ha inteso per “frazioni di comuni” le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del D. P. R. 412/1993, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.**

- l'art.4, comma 3, del D.L. 30.09.2000 n.268 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 354/2000, ha specificato altresì che il riferimento alle frazioni di cui all'art.8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998 n.448 come sostituito dall'art.12 comma 4, della Legge 23.12.1999 n.488 **“si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E”**;

- l'art.27, comma 3, della Legge 23.12.2000 n.388 ha ulteriormente definito l'ambito di applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatto, inserendo all'art.4, comma 2, primo periodo, del D.L. n.268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla L. 354/2000, dopo le parole : “n.412” le seguenti : **“ubicata, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale”**;

- l'art.13, comma 2, della Legge 28.12.2001 n.448 ha disposto che, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

2003, i benefici di cui all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23.12.1999 n. 448, come sostituita dall'art.12 comma 4, della Legge 23.12.1999 n. 488 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica " E " di cui al citato DPR n. 412/1993 **“sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”**;

- l'art. 21, comma 3, della Legge 27.12.2002 n.289 ha prorogato l'applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL al 30.06.2003;

- l'art.17-bis, comma 1, del D.L. 24.06.2003 n.147, convertito con modificazioni dalla Legge 1.08.2003 n. 200, ha ulteriormente prorogato l'applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL al 31.12.2003;

- l'art.2, comma 13, della legge 24.12.2003 n.350 ha prorogato per l'anno 2004 le disposizioni in materia di applicabilità della riduzione di prezzo per gasolio e GPL per riscaldamento nelle zone non metanizzate;

- l'art.1, comma 511, della legge 30.12.2004 n.311 ha prorogato per l'anno 2005 le disposizioni in materia di applicabilità della riduzione di prezzo per gasolio e GPL per riscaldamento nelle zone non metanizzate;

- la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) art.1 comma 394 lett. f) conferma l'applicazione delle predette agevolazioni con scadenza al 31/12/2007;

- il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti in zona climatica "E" di cui all'art. 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- la legge 22 dicembre 2008 n. 203 (finanziaria 2009) all'art. 2, comma 13 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per usufruire delle agevolazioni sul gasolio e gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti in zona climatica "E" di cui all'art. 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

VISTO che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) NON HA REITERATO la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, ed ha disposto che pertanto il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E" , intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. 268/2000 come"....porzioni edificate.. ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse".

VISTA la circolare 31.12.2009, n. 178604 della AGENZIA DELLE DOGANE.

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 69 del 03.08.2004 – ultima in ordine cronologico – adottata in merito alla individuazione delle frazioni e /o zone del Comune



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

di Barberino Di Mugello ai fini dei benefici fiscali per l'acquisto di gasolio e GPL per riscaldamento.

RITENUTO pertanto di stabilire che a partire dal 1° gennaio 2010 il beneficio fiscale di cui alla Legge 448/1998 è applicabile alle sole frazioni non metanizzate del Comune di Barberino Di Mugello intese come "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

CONSIDERATO che occorre aggiornare la deliberazione consiliare n. 69 del 03.08.2004 individuando il centro abitato ove ha sede la casa comunale i centri abitati metanizzati ed i centri abitati, i nuclei e le case sparse non metanizzati per i quali si rendono applicabili, per L'ANNO 2010 le agevolazioni fiscali previste dalla legge finanziaria n. 191/2009.

VISTA la planimetria in scala 1 : 15.000 prodotta dal Settore Gestione Territorio realizzata anche secondo le informazioni fornite dalla Soc. Toscanaenergia relativa alla rete di distribuzione del gas metano e allegata alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera " A " con la quale risulta evidenziata la rete di distribuzione del gas metano e il centro abitato ove ha sede la casa comunale;

DATO ATTO che i centri abitati, i nuclei e le case sparse non metanizzati, ai quali si rendono applicabili le agevolazioni fiscali per l'anno 2010, non hanno alcuna colorazione nella suddetta planimetria;

RITENUTO infine da ritenersi non metanizzate le costruzioni poste ad una distanza di oltre 30 (trenta) metri calcolata dalla rete di distribuzione del gas metano al punto di possibile allacciamento quale confine di proprietà, recinzione etc;

PRESO ATTO che deve essere data comunicazione della Deliberazione Consiliare al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – ufficio applicazione tributi ed al Ministero delle attività produttive.

CONSIDERATO che per beneficiare delle agevolazioni di cui agli artt.1, comma 2 e 2, comma 1, della determinazione del 03.04.02 del Direttore delle Dogane, il consumatore finale è tenuto a presentare al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445 / 2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso ai sensi dell' art.49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Settore Gestione Territorio;

VISTO il seguente parere della 2^a Commissione consiliare permanente di cui al verbale del 20.05.2010:



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

“Vengono illustrati i criteri impiegati per la perimetrazione delle zone metanizzate. I criteri vengono ritenuti corretti e oggettivi. I consiglieri concordano con la proposta dell’Ufficio Ambiente”

PROPONE

Alla luce di quanto esposto in premessa:

- 1) Di approvare l’allegata cartografia - parte integrante della presente deliberazione (allegato “A”) - nella quale è **individuato il centro abitato ove ha sede la casa comunale** e rappresentata la rete di distribuzione del gas metano in tutto il territorio comunale.
- 2) Di dare atto di conseguenza, che il beneficio della riduzione di prezzo relativa al gasolio ed al GPL usati come combustibile per riscaldamento, è applicabile per l’anno 2010 alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica “E” appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica “E” intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/2000 come “porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.
- 3) Di aggiornare in tal senso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 03.08.2004 ed individuare per l’anno 2010 i centri abitati i nuclei e le case sparse non metanizzate posti nel territorio comunale di Barberino di Mugello indicati senza alcuna colorazione nella planimetria in scala 1 : 15.000 ed allegata al presente atto sotto la lettera “ A “ per i quali si rendono applicabili i benefici della riduzione di prezzo relativa al gasolio ed al GPL usati come combustibile per riscaldamento;
- 3) Di approvare il criterio per cui la distanza della costruzione presso la quale viene impiegato il combustibile da riscaldamento, che quindi definisce l’appartenenza a zona non metanizzata, dovrà essere oltre 30 (trenta) metri dalla rete di distribuzione del gas metano al punto di possibile allacciamento quale recinzione, confine di proprietà etc;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – ufficio applicazione tributi ed al Ministero delle attività produttive;
- 5) di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Barberino di Mugello, 20-05-2010

F.to Il Responsabile del Settore
Ing. Guerrizio Simona

RIF. PRCC - 46 - 2010



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 esprime parere in ordine alla sola regolarità tecnica della presente proposta di provvedimento.

Barberino di Mugello, 20-05-2010

F.to Il Responsabile del Settore
Ing. Guerrizio Simona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE NON NECESSARIO

Non si rende necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non incide sul complesso della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente.

Barberino di Mugello, 24-05-2010

F.to Il Responsabile del Settore Risorse
Dott.ssa Gaia Fontani



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Provincia di Firenze

Il verbale che precede è letto, approvato e sottoscritto in originale nel modo seguente:

F.to Il Presidente
Zanieri Carlo

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Razzino Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Barberino di Mugello e rimarrà affissa per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 al repertorio n. 1056 / 2010

Barberino di Mugello, 08-06-2010

F.to Il Messo Comunale
Alessandro Nuti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata dal 08-06-2010 al 23-06-2010 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 il 19-06-2010.

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Razzino Grazia

Barberino di Mugello,

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

L'Ufficio Segreteria